



Comune di Sedilo

# Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale, come previsto dalla LR 17/99. È compresa nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione in orario extra – scolastico degli impianti sportivi scolastici.

### **Art. 2 Uso e classificazione impianti**

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso e gestione della Federazione CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive iscritte all'Albo Comunale delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

### **Art. 3 Tipologia gestione**

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale.

La gestione degli impianti sportivi è effettuata secondo le forme di seguito indicate.

In particolare per:

#### **a) Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

#### **b) Gestione mista**

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale Istituito ai sensi dell'art. 10 della L. R. 17/99.

#### **c) Gestione convenzionata**

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive mediante apposite convenzioni.

In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioramento, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D. Leg.vo 163/2006.

#### **Art. 4 Quadro delle competenze**

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

b) La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

- individua gli elementi essenziali per la formazione dei rapporti tra Comune ed Organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- definisce le tariffe per utilizzo degli impianti sportivi e le aggiorna annualmente;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti

c) Il Responsabile del competente settore dell'Amministrazione comunale:

- Provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- Provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- Da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R 6 dicembre 1991, n° 417 "Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti";
- Acquisisce e dà attuazione al piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
- Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

#### **Art. 5 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti**

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli Organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi Comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

#### **Art. 6 Gestione diretta**

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le Società o Gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenere la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno. La concessione di utilizzo avrà durata massima di 1 anno, rinnovabile, tenendo in ogni caso in considerazione l'effettivo svolgimento di

attività sportive. Le società assicureranno che i propri atleti siano sempre accompagnati da un istruttore o coordinatore ai quali sia demandato di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, di prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso, di osservare scrupolosamente l'orario assegnato.

#### **Art. 7 Pianificazione attività**

Nel caso che più Società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel Regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.

#### **Art. 8 Tipologia concessione**

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre – ecc).

Le manifestazioni di cui al punto C) potranno essere tenute compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 9 Tariffe**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento della Giunta Comunale di approvazione del tariffario.

#### **Art. 10 Riprese televisive**

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'Amministrazione comunale si riserva di aumentare almeno del 10% le quote previste nel tariffario per le ore in cui si tiene la manifestazione.

#### **Art. 11 Criteri per l'assegnazione**

Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio comunale tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni sportive, operanti nel territorio con attività agonistica di campionati federali e attività promozionali giovanili.
- associazioni, società o gruppi sportivi affiliati a federazioni sportive, operanti nel territorio con attività federale non identificata in regolari campionati;
- tutte le realtà associative, senza fini di lucro, iscritte all'albo previsto dall'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n° 17, non già identificate ai punti precedenti che perseguono attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale;
- privati o gruppi non costituiti in società;

Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopra elencato, la scelta del concessionario sarà effettuata tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Qualora nessuna Società sportiva locale faccia richiesta di concessione dell'impianto in gestione convenzionata, l'uso dell'impianto potrà essere concesso alle stesse condizioni stabilite al punto 4 dell'art. 9, ad altre Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o Enti sportivi che curano e promuovono l'attività sportiva giovanile.

#### **Art. 12 Mancato accoglimento richieste di uso**

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

#### **Art. 13 Convenzioni**

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione, la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente Regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la durata da 1 fino a un massimo di 3 anni.

Non è consentita alcuna forma di sub-concessione, pena l'immediata rescissione dei rapporti contrattuali ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all'Amministrazione.

#### **Art. 14 Uso pubblico sociale impianti**

Per gli impianti dati in concessione l'Amministrazione comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.

Per uso pubblico – sociale dell'impianto si intende la fruizione privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani e le Associazioni del Volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

È consentito l'accesso agli impianti di atleti singoli. È vietato agli stessi l'uso dei servizi annessi alle strutture.

#### **Art. 15 Concessione d'uso**

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità comunale.

#### **Art. 16 Doveri del concessionario**

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti,

- nel corso di ogni anno;
- c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
  - d) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che saranno indicate dall'Amministrazione comunale;
  - e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
  - f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto, se non utilizzato dalla Società sportiva concessionaria per gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti, nel rispetto del regolamento delle tariffe e del tariffario vigenti;
  - g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
  - h) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94) e successive modificazioni;
  - i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.

#### **Art. 17 Manutenzione e gestione ordinaria**

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario e sarà regolata da apposita convenzione.

Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che Tecnici, Funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario, inoltre, dovrà presentare agli uffici comunali, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

#### **Art. 18 Risarcimento danni**

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc., sono a carico degli Organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

#### **Art. 19 Polizza assicurativa**

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza

delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

#### **Art. 20 Decadenza e revoca della concessione di gestione**

Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l'Ente rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. L'Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

#### **Art. 21 Vigilanza e custodia impianti**

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto – se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

#### **Art. 22 Deposito cauzionale**

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione Comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, che potrà essere differenziato dalla Giunta Comunale per tipo di impianto, per attività e fasce orarie, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali, previa verifica dell'insussistenza di danni all'impianto e/o attrezzature. Qualora l'entità dei danni fosse superiore al deposito cauzionale la società/associazione sarà chiamata a risarcire l'intera somma.

### **Art. 23 Uso gratuito**

Le associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

### **Art. 24 Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso**

L'Amministrazione comunale o l'Ente concessionario garante gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

### **Art. 25 Norma transitoria**

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

### **Art. 26 Rilascio copie**

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

### **Art. 27 Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative e integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

Si rinvia:

- per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici, alle leggi n° 517/1977 e n° 23/1996;
- per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n° 23/1996;
- per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- per i profili contabili e fiscali relativi alle tariffe e alla gestione, alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica.

### **Art. 28 Entrata in vigore e abrogazione di norme**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa e, successivamente sono abrogate tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quanto da esso previsto.